GIUNTA PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

II.

SEDUTA DI VENERDÌ 31 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TOSI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 13

Sulla competenza legislativa della Giunta per i trattati di commercio:

MONTINI 14
PRESIDENTE 14

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga al 30 giugno 1950 della validità della legge 12 ottobre 1949, n. 722, relativa all'importazione in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (1155) 14

PRESIDENTE 14
VICENTINI, *Relatore* 14

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (quarto provvedimento). (804) . . . 14

PRESIDENTE 14, 15, 16
MONTINI, *Relatore* 14
VANONI, *Ministro per le finanze* . . . 15, 18
CAPUA 18
CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* 18

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Franchigia doganale per talune importazioni di prodotti agricoli effettuate negli anni 1942-1945 (*Approvato dal Senato*). (899) 18

PRESIDENTE 18, 19
NENNI PIETRO 18, 19
VANONI, *Ministro per le finanze* . . . 19

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni temporanee (sesto provvedimento). (1129) 19

PRESIDENTE 19
SABATINI 19

Votazione segreta:

PRESIDENTE 19

La seduta comincia alle 9,20.

TREVES, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Benvenuti.

Sulla competenza legislativa della Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale.

MONTINI. Nella seduta precedente era sorta una questione intorno ai limiti della competenza legislativa o meno della Giunta trattati di commercio ossia si faceva eccezione che la Giunta non avesse facoltà di pronunciarsi in sede legislativa. La volta scorsa non si era tutti d'accordo nel senso che la Giunta dovesse avere questa competenza. Ritengo invece che la nostra Giunta si deve considerare una Commissione come tutte le altre e quindi anche competente in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sul principio generale della competenza della nostra Commissione a decidere in sede legislativa, ho ieri intrattenuto la Presidenza della Camera, che mi ha informato che la Giunta del regolamento ha esaminato questo problema, concludendo che la nostra Giunta ha competenza in sede legislativa. Quindi, non esistono più pregiudiziali in argomento, e possiamo ritenere pacifico che la competenza della Giunta si estenda anche alla facoltà di approvare provvedimenti in sede legislativa.

MONTINI. Prendo atto con sodisfazione di questa decisione, e desidero che risulti inserita a verbale.

Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1950 delle validità della legge 12 ottobre 1949, n. 722, relativa all'importazione in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1155).

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1950 della validità della legge 12 ottobre 1949, n. 722, relativa all'importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

Invito il relatore, onorevole Vicentini, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione finanze e tesoro, del Senato.

VICENTINI, *Relatore*. Con legge 12 ottobre 1949, n. 722, era stata consentita la temporanea importazione di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica per 1.200.000 quintali per il 1949. Senonché, dato il ritardo con cui la legge è stata resa operante, non è stato possibile introitare questo quantitativo entro il 31 dicembre 1949. Con questo disegno di legge si proroga la possibilità di importazione fino al 30 giugno 1950.

Questa importazione dà la possibilità alle nostre industrie di fabbricazione di fibre tessili di reggere la concorrenza sul mercato internazionale, in quanto il prezzo internazionale del legno comune rozzo è inferiore di circa il 10-15 per cento di quello del mercato interno.

Il disegno di legge trae le sue origini da un antico provvedimento. Ogni anno viene fissato il quantitativo da importare.

Raccomando alla Giunta l'accoglimento del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Il quantitativo di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, per la fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), rimasto da importare al 31 dicembre 1949, sul contingente di quintali 1.200.000 di cui alla legge 12 ottobre 1949, n. 722, può essere introdotto con le facilitazioni ed alle condizioni di cui alla legge stessa, entro il 30 giugno 1950 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà, poi, votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (quarto provvedimento). (804).

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (quarto provvedimento).

Invito il relatore onorevole Montini a svolgere la sua relazione.

MONTINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene presentato alla nostra approvazione, per la prima sua parte, non è che il seguito di quelli già presentati alla Presidenza della Camera, il 10 giugno 1949, sotto i numeri 443 e 481, in quanto, appunto, in questa prima parte si tratta o di aggiungere nuove voci all'elenco di merci che fruiscono della cosidetta « importazione tem-

poranea » o di prorogare la validità a concessioni limitate nel tempo e venute a scadere.

Gli articoli 1 e 2 infatti riguardano tali aggiunte o tali proroghe.

L'articolo 1 concerne l'ammissione all'importazione temporanea (del resto un tempo esistente e poi scaduta) per i rottami di alluminio e sue leghe, rottami che devono essere ridotti in pani; mentre i pani già godevano la concessione per determinate lavorazioni, concessione che è venuta a scadere ed è opportunamente prorogata con l'articolo 2. Sicché tutto questo ramo dell'alluminio viene ora ad avere una sua regolata ordinamentazione con data di scadenza uniforme.

Sempre l'articolo 1, ammette alla concessione l'amianto e l'amosite per fabbricare manufatti relativi. Si ammettono pure legni speciali esotici e resine sintetiche per fabbricare strumenti da misura e disegno. Per fabbricare coperte si ammettono gli sfilacciati di cotone. Sono ammesse le uova di pollame per particolari lavorazioni di conservazione, per le quali esistono attrezzature nel paese che altrimenti rimarrebbero inattive.

L'articolo 2 concede le proroghe di validità (oltre che ai pani di alluminio come ho prima detto), alla canfora naturale e sintetica, ai cascami di celluloide, ai primi prodotti che si ricavano dal fiore di cotone (*linters*) che uniti alla canfora servono per fabbricare prodotti di celluloide.

Proroga inoltre la concessione per il miele greggio per la relativa raffinazione, per le morchie ed olî destinati alla saponificazione ed infine per recipienti da essere riempiti di prodotti da esportare.

La parte seconda del disegno di legge regolamenta l'importazione temporanea del cacao e le sue fabbricazioni. È da ricordare che per quanto riguarda la importazione le disposizioni vigenti prevedono: un dazio specifico; un diritto di licenza; il pagamento dell'imposta generale sull'entrata e in particolari casi anche una imposta di fabbricazione.

L'imposta di fabbricazione come gli altri gravami, viene esatta al momento dell'ingresso delle merci. La concessione consiste praticamente nell'eliminare i primi tre gravami suddetti e, in alcuni casi, anche il quarto, cioè l'imposta di fabbricazione.

Nel caso del cacao esisteva precisamente una disposizione che dava luogo alla restituzione dell'imposta di fabbricazione; ma tale disposizione praticamente si è verificata inutile in quanto ben poco quantitativo di cioccolato veniva da noi mandato all'estero; perciò la disposizione è stata abrogata. Senonché si è invece rilevato opportuno di estendere a tutte le specie di lavorazioni di cacao la concessione di temporanea importazione togliendo ogni e qualsiasi gravame cioè tutti e quattro i gravami di tale lavorazione.

L'articolo 3 prevede appunto la concessione dell'importazione temporanea di cacao, concessione che viene estesa alla fabbricazione di tutti i prodotti indistintamente fabbricati col cacao e lo zucchero.

La terza parte riguarda invece la esportazione.

Per l'esportazione vogliamo ricordare che i dazi e i gravami sono norma regolare e costante per tutte le merci, e le esenzioni sono eccezionali.

L'articolo 4 prevede che si possano esportare temporaneamente dei *clichés* per stampa di cataloghi e di libri, purché questi vengano poi reimportati entro il termine di mesi sei. Questa concessione ha dei precedenti in quanto è nostro interesse favorire all'estero la diffusione della nostra cultura e si faccia luogo appunto all'uso di questi veicoli della cultura stessa.

È da ricordare, a conclusione, che tutta quanta la materia prospettata anche nel presente disegno di legge, ci viene proposta dal Ministero delle finanze – Direzione generale delle dogane – dopo il parere favorevole del Comitato consultivo presso il Ministero del commercio con l'estero – Direzione generale piani, scambi con l'estero e affari doganali –. Questo Comitato istruisce appunto le relative pratiche operando da organo di ricezione e di collegamento con le Amministrazioni dello Stato interessate, assistito da appositi esperti.

In genere tutto il provvedimento è destinato a favorire l'impiego dei nostri mezzi di lavoro e si presenta oggi necessario in attesa che tutta la tariffa doganale venga studiata, discussa ed approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Vi è un equivoco di interpretazione. Non si tratta di consentire un'importazione per l'immissione nel mercato interno di una merce in esezione di dazio; si tratta di consentire la possibilità di importazione all'interno dello Stato, per essere trasformate e riesportate, di determinate materie prime o semi lavorate, che sul mercato internazionale hanno un prezzo inferiore. Questo comporta lavoro e arricchimento dell'economia nazionale. Mi permetto di sottolineare l'importanza di que-

sto provvedimento. Se non rendiamo effettivamente operante il sistema della temporanea importazione, rischiamo di rendere estremamente difficile la vita di alcune industrie che si sono affermate nel campo dell'esportazione. Lo strumento della temporanea importazione è indispensabile per una politica doganale seria e aderente alle necessità dell'industria moderna. La temporanea importazione non danneggia: essa è sempre utile alla nostra economia.

Volevo chiarire un punto che riguarda l'articolo 3, che forse non è apparso evidente dalla relazione scritta allegata al disegno di legge. Gli onorevoli colleghi avranno sentito certo le lamentele della categoria dolciaria. Vi sono molti aggravi fiscali sul cacao e le altre materie che vengono impiegate nella produzione di prodotti dolciari. Questa è una politica fiscale sbagliata. Ora, vi è la preoccupazione di creare per l'industria dolciaria – che impiega una notevole mano d'opera – condizioni tali per cui essa possa restare, nonostante questi aggravi fiscali, sul mercato internazionale.

Pertanto, è sembrato più sicuro dal punto di vista fiscale, e più stimolante dal punto di vista dell'esportazione, raggruppare tutte le norme non più sotto il profilo del rimborso delle imposte, ma sotto il profilo della concessione della temporanea importazione. Questo beneficio viene ora esteso a tutti i prodotti dell'industria dolciaria nei quali può essere impiegato il cacao. Questo sistema è sembrato tecnicamente più utile.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. – Alluminio e sue leghe in rottami.	Per essere rifusi e ridotti in pani di alluminio e sue leghe (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950)	Kg. 100	1 anno
2. – Amianto ed amosite	Per la fabbricazione di manufatti di cemento-amianto (lastre, tubi, recipienti, ecc.)	Kg. 500	1 anno
3. – Legni speciali esotici (ebano, palissandro, pau ferro, pau brasil, imbuia, cabreiuva, sapatero), in tronchi e in tavole.	Per la fabbricazione di strumenti da misura e da disegno . . .	Kg. 100	1 anno
4. – Resine sintetiche acriliche, colorate o non, in fogli e in trafilati; resine sintetiche al cloro acetato di polivinile, in fogli e in trafilati.	Per la fabbricazione di strumenti da misura e da disegno (concessione valevole fino al 30 giugno 1950)	Kg. 100	1 anno
5. – Sfilacciati di cotone	Per la fabbricazione di coperte (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950)	Kg. 500	1 anno
6. – Uova di pollame	*a*) Per essere sgusciate e suddivise nel tuorlo e nell'albume . . .	Kg. 100	6 mesi
	b) Per essere immesse in conservazione	Kg. 100	6 mesi

(*È approvato*).

ART. 2.

Sono prorogate di validità, fino al 31 dicembre 1950, per gli scopi contrassegnati, le concessioni d'importazione temporanea, previste dal decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374, delle seguenti merci:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea
1. – Alluminio e sue leghe in lingotti, pani, placche, fili, naschi, barre, tubi.	Per la fabbricazione di leghe di alluminio e per la fabbricazione di semilavorati, autoveicoli, parti staccate di autoveicoli e lavori di ogni genere.
2. – Canfora naturale e sintetica	Per la fabbricazione della celluloide e manufatti diversi di celluloide.
3. – Cascami di celluloide.	Per la fabbricazione di semilavorati e manufatti diversi di celluloide.
4. – Linters di cotone	Per la fabbricazione di celluloide e manufatti diversi di celluloide.
5. – Miele greggio	Per essere raffinato e confezionato in recipienti, o impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni.
6. – Morchie ed avanzi di lavorazione degli oli vegetali.	Per la preparazione di speciali oli industriali e materie grasse « cime verdi e cime gialle » per la saponificazione.
7. – Oli animali, sego animale, olio di palma, sego vegetale, grassi non nominati vegetali e animali, olio di cocco, ecc. (la concessione è valevole per oli e materie grasse, esenti da dazio, non identificabili nel prodotto ottenuto e per quelli, gravati di dazio, ma identificabili nel prodotto ottenuto).	Per la fabbricazione di sapone.
8. – Recipienti nuovi di qualsiasi materia e tipo interni ed esterni.	Per essere riempiti di prodotti da esportare.

(*È approvato*).

ART. 3.

La concessione della importazione temporanea di cacao in grani, prevista dall'articolo 1 del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 58, già estesa con l'articolo 4 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 276, alla fabbricazione di biscotti farciti contenenti cioccolata, viene estesa anche alla fabbricazione di caramelle, confetti, pastiglie ed altri lavori di zucchero, torroni mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero e miele ed agli altri prodotti non nominati, a base di zucchero.

(*È approvato*).

ART. 4.

È consentita la esportazione temporanea di *clichés* per la stampa di cataloghi e di libri.

Il termine massimo accordato per la reimportazione è fissato in sei mesi.

(*È approvato*).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

CAPUA. Essendo giunto in ritardo perchè impegnato alla Commissione di agricoltura, vorrei ora elevare una protesta in merito all'avvenuta approvazione del disegno di legge, n. 804 che all'articolo 2 si riferisce alle morchie e agli olî. Con esso vengono danneggiate specialmente le zone meridionali. In questo momento, il mercato dell'olio è in condizioni disatrose. Si sta importando in Italia una grande quantità di olî, sia di semi, sia di altro tipo; e, per di più, si importa questo olio da aree che ci possono fare concorrenza. Si fa venire olio dalla zona di Sfax, dove si lavora senza contributi unificati e con mano d'opera araba, per cui l'olio è venduto a 125 franchi e arriva in Italia al prezzo di circa 240 lire. Si aggiunga l'importazione continua dell'olio di semi. Inoltre, questo provvedimento determina l'importazione dei residui. Si afferma, é vero, che essi vengono lavorati per poi essere riesportati, ma non vi è alcun ufficio governativo che controlli quanto sia stato importato e quanto sia stato esportato.

Potrei leggervi in merito una lettera del Ministero del commercio con l'estero...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi permetto di protestare immediatamente. Vi sono uffici che fanno osservare le leggi in materia di temporanea esportazione. La politica di importazione può essere criticabile o no; ma in materia di temporanea importazione vi sono cautele precise, ed esistono uffici che fanno osservare le norme in modo rigoroso. Si badi, io parlo della temporanea importazione, non della politica in materia di importazione di olî. Io protesto dal punto di vista della tecnica amministrativa, in quanto vi sono leggi che stabiliscono che i prodotti contemplati dalla temporanea importazione sono sotto la sorveglianza dell'amministrazione di Stato. Devono essere pagati dei dazi, e i prodotti finiti devono essere esportati. La lettera a cui si riferisce l'onorevole Capua non parla di temporanea importazione.

CAPUA. Il controllo su queste materie importate non può esserci, perchè dalle morchie vengono ricavate notevoli quantità di olî che, rettificati, vengono messi in commercio. Si sa bene quali quantità di olio vengono tratte da queste sostanze.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La pregherei di portare dei fatti concreti. Posso dirle che i funzionari sono così rigorosi, che le categorie interessate protestano sempre per l'eccesso di rigore.

CAPUA. Comunque, desidero, in nome del Mezzogiorno, che la mia protesta resti agli atti.

CLERICI. *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il provvedimento è stato già discusso.

CAPUA. È appunto per questo motivo che elevo soltanto una protesta.

CLERICI. *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Qui stiamo discutendo della temporanea importazione. La questione degli olî dipende dai trattati internazionali, che sono stati ratificati dal Parlamento, e che il Governo ha quindi il dovere di eseguire. È in sede di ratifica dei trattati che l'onorevole Capua doveva fare presente il caso che ora egli solleva. Ora potrebbe presentare un'interpellanza, alla quale il Ministero darà una risposta esauriente.

CAPUA. Le importazioni sono libere secondo la lettera in mio possesso. Protesto per questo modo di procedere, e confermerò la mia protesta al momento opportuno.

Son circa due mesi che tento di conoscere dati ufficiali relativi alla importazione dell'olio, e questi dati non riesco a trovarli in nessun luogo.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Presenti un'interrogazione in proposito.

Discussione del disegno di legge: Franchigia doganale per talune importazioni di prodotti agricoli effettuate negli anni 1942-45 (Approvato dal Senato) (899).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Franchigia doganale per talune importazioni di prodotti agricoli effettuate negli anni 1942-1945, già approvato dal Senato.

Il relatore, onorevole De' Cocci, si scusa di non poter essere presente perché impegnato in altra Commissione e prega di voler discutere il disegno di legge anche in sua assenza. Ha fatto conoscere ch'egli è favorevole al provvedimento stesso. Faccio presente ai colleghi, che si tratta di una ratifica di franchigia doganale accordata negli anni 1942-1945 su prodotti che sono serviti per l'alimentazione. Il provvedimento è stato, a suo tempo, emesso dal sedicente governo di Salò. Sarebbe il primo caso del genere.

NENNI PIETRO. È proprio necessario farlo? Qui vi è una questione di principio.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Esiste una legge che dice che tutti i provvedimenti

di legge del sedicente governo che non siano stati impugnati dal Governo legittimo si intendono validi, mentre i provvedimenti amministrativi richiedono una convalida.

NENNI PIETRO. Sta bene.

PRESIDENTE. Apro la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico.

« Sono convalidate le esenzioni dal pagamento dei diritti doganali, esclusa l'imposta generale sull'entrata, disposte sulla base di norme emanate dal sedicente governo della repubblica sociale italiana per i sottoelencati prodotti, comunque importati per il consumo della popolazione civile fino al 25 aprile 1945:

Voce	64	della	tariffa	– frumento
»	65	»	»	– segala
»	66-*b*	»	»	– orzo altro
»	67	»	»	– granturco
»	69	»	»	– granaglie non nominate
»	70	»	»	– farine
»	74	»	»	– legumi secchi
»	117	»	»	– semi oleosi
»	918	»	»	– avena
»	924	»	»	– semi non oleosi ».

Poiché nessuno chiede di parlare, il disegno di legge sarà votato, poi, a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazioni temporanee (sesto provvedimento). (1129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni temporanee (sesto provvedimento.

Il relatore, onorevole De Vita, non è presente. Non ho potuto nemmeno prendere contatto con lui. Pertanto propongo di rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento.)

SABATINI. Perché rinviare la discussione? Se non vi sono inconvenienti procedurali, ritengo che si possa discutere e votare anche questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non vi è alcuna eccezione procedurale. Ma io non conosco le eventuali osservazioni che il relatore avrebbe potuto sottoporre alla Commissione. Ci potremmo riunire prima delle vacanze di Pasqua per esaminare anche questo disegno di legge.

Comunque propongo il rinvio dell'esame ad altra seduta.

(*La proposta di rinvio é approvata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni di legge 1155, 804 e 899 esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Proroga al 30 giugno 1950 della validità della legge 12 ottobre 1949, n. 722, relativa alla importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) ». (1155):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 22
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (quarto provvedimento) ». (804):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 18
Voti contrari 6

(*La Commissione approva*).

« Franchigia doganale per talune importazioni di prodotti agricoli effettuate negli anni 1942-45 ». (899):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 21
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Basile, Bulloni, Capua, Castelli Avolio, Cerreti, Codacci Pisanelli, De' Cocci, De Vita, Germani, Giacchero, Giolitti, Grifone, Martinelli, Montini, Natoli, Nenni Pietro, Pieraccini, Pugliese, Rapelli, Sabatini, Saggin, Tosi, Treves.

È in congedo:

Benvenuti.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI